

Consiglio Regionale della Puglia  
Commissione Consiliare Permanente  
Agricoltura, Foreste, Pesca acque interne, Caccia

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA  
Atti Consiglio n. 125/17 III<sup>a</sup> Legislatura

Proposta di legge su:

"INTERVENTI PER AGEVOLARE LA COMMERCIALIZZAZIONE DELLA  
PRODUZIONE AGRICOLA E ZOOTECNICA"

=====

Proponente il Consigliere: Per. Agr. Michele BELLOMO

Bari, .....

*Michele Bellomo*

*[Signature]*

*G. G. G.*

*Amelio*

*Antonio*

*Antonio*

*Antonio*

## RELAZIONE

Tra i problemi più gravi che attanagliano l'agricoltura pugliese quello della commercializzazione è certamente il più rilevante.

Difatti, se per un verso è stato possibile attraverso l'intervento statale prima e regionale poi sviluppare una rete di impianti per la raccolta, conservazione e trasformazione dei prodotti, dall'altra sono rimaste immutate, se non peggiorate, le condizioni di tutela della produzione agricola e zootecnica sul mercato.

La scarsità di centri in grado di selezionare ed omogeneizzare la produzione agricola trova giustificazione nel fatto di non aver previsto interventi diversificati tra gli Organismi operanti nel settore.

La Regione quindi si pone come elemento propulsivo dello sviluppo della attività commerciale della produzione agricola che è elemento determinante per la ricerca di sbocchi sui mercati nazionali ed esteri, ma anche strumento per la salvaguardia dei redditi dei produttori agricoli della regione. A tal fine la presente proposta di legge tende ad assicurare prestiti a particolari condizioni con lo scopo di concentrare la produzione agricola raccolta e lavorata dagli Organismi di base, in Organismi cooperativi di grado superiore o nelle Associazioni dei produttori giuridicamente riconosciute. Intende inoltre, assicurare una serie di interventi contributivi per lo svolgimento di organiche azioni promozionali e commerciali in sede nazionale e internazionale.

Per garantire la conservazione di particolari produzioni di pregio o ai fini di una graduale immissione sul mercato dei prodotti è prevista inoltre la proroga della operatività delle operazioni di credito agrario per le anticipazioni ai soci conferenti da 12 a 18 o 24 mesi.

Ai fini della incentivazione delle operazioni collettive è inoltre prevista

./.

la concessione di anticipazioni sui prestiti prima della campagna di lavorazione.

Questa serie di misure tende a fronteggiare la situazione di crisi di alcuni comparti produttivi dell'agricoltura regionale con particolare riferimento a quella vitivinicola in un quadro organico di sviluppo della attività di commercializzazione.

il Proponente: Michele Bellomo



PROPOSTA DI LEGGE:

"INTERVENTI PER AGEVOLARE LA COMMERCIALIZZAZIONE DELLA PRODUZIONE  
AGRICOLA E ZOOTECNICA"

-----

ART. 1

Al fine di favorire la commercializzazione della produzione agricola e zootecnica la Regione può concedere agli Organismi cooperativi ● con preferenza a quelli di grado superiore ~~quali~~ le Associazioni dei produttori agricoli giuridicamente riconosciute provvidenze con tributive e/o creditizie.

ART. 2

Le provvidenze creditizie di cui all'art. 1 possono essere concesse secondo le procedure previste dalla legge regionale del 7.3.1977 n.5. Il contributo regionale sugli interessi è determinato con delibera zione della Giunta regionale in relazione alle variazioni del tasso di riferimento del credito agrario fissato a livello nazionale. La operatività delle operazioni effettuate per gli scopi di cui alla legge regionale 7.3.1977 n.5 e di quelli previsti dalla presente leg ge possono essere prorogate a 18 o a 24 mesi, quando ciò sia richiesto da esigenze di conservazione della produzione agricola e di mercato.

ART. 3

Per l'attuazione degli scopi di cui all'art. 1 della presente legge la Regione può inoltre concedere contributi fino al 100% della spesa ritenuta ammissibile per attivare organiche azioni promozionali e com

./.

merciali della produzione agricola e zootecnica.

Le modalità di concessione del contributo sono determinate dall'Giunta regionale, sentita la competente Commissione Consiliare permanente.

ART. 4

Al fine di favorire la tutela economica della produzione agricola e zootecnica possono essere concesse anticipazioni sui prestiti previsti per <sup>di cui alla legge regionale 4.3.1977 n.5</sup> gli scopi prima del periodo di inizio delle operazioni collettive di raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita.

Le anticipazioni non possono superare l'ammontare del 30% dei prestiti concessi per gli stessi motivi l'anno precedente.

L'ammontare del contributo regionale per le operazioni previste dal presente articolo nonché le procedure per la concessione delle anticipazioni sono regolate dalle norme previste per la concessione dei prestiti agli Organismi associativi per le anticipazioni ai soci conferenti.

Le operazioni di cui al presente articolo su richiesta degli Istituti di Credito sono assistite da fidejussione dell'ERSAP.

ART. 5

Le provvidenze previste dalla presente legge sono erogate dall'Ente su conforme deliberazione di principio della Giunta regionale.

ART. 6

Per il finanziamento degli interventi previsti dalla presente legge è autorizzata la spesa di L.9.500.000.000 per l'anno 1981.

Per il finanziamento degli interventi previsti dall'art.3, lett. a) della legge regionale n.32/77 è autorizzata la spesa di L.6.000.000 per l'anno 1981.

Per il 1981 sono introdotte le seguenti variazioni alla parte sp  
sa del bilancio di previsione:

a) Capitoli in aumento

-Capitolo **N.1.**

Finanziamento ~~all'~~ERSAP per provviden  
ze contributive e/o creditizie per age  
volare la commercializzazione della pro  
duzione agricola

L. 9.500.00

-Capitolo n.04424 (5.000.000.000)

Finanziamento all'ERSAP per la conces  
sione delle provvidenze di cui all'art.3  
lettera L, legge regionale n.32/77

L. 6.000.00

b) Capitoli in diminuzione

n.15204

L. 9.500.00

n.04110

L. 2.500.00

n.04118

L. 1.500.00

n.04714

L. 2.000.00

---

L. 15.500.00

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA  
Trasmesso alla Commissione Consig  
liare permanente il 7.7.81